

FAQ – BANDO ACCUMULO 2017

1) A quanto ammonta il contributo per installare un sistema di accumulo?

Il contributo massimo erogabile è di 3.000 Euro, ed è dato dalla somma di due quote: la prima, in percentuale, è legata al rapporto costo/efficienza del sistema di accumulo, la seconda quota, anch'essa percentuale, è data dal costo dell'installazione del sistema di accumulo.

2) Se ho più impianti fotovoltaici posso avere più contributi?

No. Ogni soggetto può presentare una sola domanda, corrispondente ad un sistema di accumulo a servizio di un impianto fotovoltaico.

3) Voglio installare l'impianto fotovoltaico insieme al sistema di accumulo: ho diritto all'incentivo?

Il contributo è previsto per il solo sistema di accumulo, indipendentemente dal fatto che sia a servizio di un impianto fotovoltaico esistente o di nuova installazione. Il costo dell'impianto fotovoltaico non è una spesa ammissibile.

4) Ho un impianto fotovoltaico ma non sono proprietario dell'edificio su cui è installato. Posso partecipare al bando?

Sì. La domanda di contributo può essere presentata anche dai titolari di diritti reali/personali di godimento sull'immobile su cui è installato l'impianto fotovoltaico e che sostengono le relative spese del sistema di accumulo (ad esempio locatari, usufruttuari, nudi proprietari).

5) Gli impianti a isola, non collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, possono accedere al contributo?

Sì. L'incentivo è erogato per il sistema di accumulo, indipendentemente dal fatto che l'impianto fotovoltaico che produce l'energia elettrica da accumulare sia connesso alla rete di distribuzione oppure sia un impianto a isola.

6) L'installatore del sistema di accumulo può presentare la domanda per conto del cliente?

No. Solo il soggetto richiedente può presentare la domanda, non sono ammessi intermediari.

7) Quali sono i documenti da presentare per partecipare al bando?

La documentazione obbligatoria è la seguente:

- 1) copia del documento di identità del richiedente;
- 2) autocertificazione del nucleo familiare;
- 3) copia del preventivo, dettagliato in voci di costo, per l'acquisto e l'installazione del sistema di accumulo;
- 4) copia della scheda tecnica del sistema di accumulo (riportante le caratteristiche indicate al paragrafo 10 del bando);
- 5) dichiarazione del fornitore del sistema di accumulo.

In aggiunta è possibile allegare la copia del preventivo, dettagliato in voci di costo, per l'acquisto e l'installazione dell'eventuale contatore aggiuntivo.

8) Dopo quanto tempo dall'assegnazione il contributo viene liquidato?

Il contributo viene erogato solo dopo la rendicontazione su SIAGE delle spese sostenute, da effettuarsi entro sei mesi dalla data del provvedimento di assegnazione. Nell'istruttoria si esamina la documentazione presentata on line e l'esame si conclude entro 60 giorni con un provvedimento di erogazione o diniego, comunicato al richiedente.

9) Come si calcola la quota di contributo A, legata all'efficienza del sistema di accumulo?

La quota A è funzione del numero di cicli di vita del sistema di accumulo (indicato con N) e del costo per unità di energia accumulata (indicato come CU ed espresso in Euro/kWh). A parità di costi, infatti, si incentiva il sistema con una durata di vita più elevata, e quindi più efficiente, mentre a parità di durata si finanzia il sistema meno costoso.

Il costo unitario CU è dato dal rapporto tra il costo del sistema di accumulo e l'energia effettivamente accumulata, che dipende dalla profondità di scarica (DOD).

Ad esempio: DOD = 50% E = 6 kWh C = 6000 Euro

Per calcolare il costo per unità di energia accumulata, CU, è perciò necessario in primo luogo calcolare l'energia utile (Eu):

$$E_u = E \times \text{DOD} = 6 \times 50\% = 3 \text{ kWh}$$

Il costo unitario CU risulta quindi pari a:

$$\text{CU} = C / E_u = 6000 / 3 = 2000 \text{ Euro/kWh}$$

A parità di costo, un sistema con DOD più elevato permette un maggiore accumulo di energia e, di conseguenza, un minore costo unitario CU; con i dati precedenti, ma con DOD pari all'80%, risulta infatti:

$$E_u = E \times \text{DOD} = 6 \times 80\% = 4,8 \text{ kWh}$$

$$\text{CU} = C / E_u = 6000 / 4,8 = 1250 \text{ Euro/kWh}$$

Dal momento che N e CU sono entrambi dipendenti dalla profondità di scarica DOD tipica del sistema di accumulo, **i valori di N e CU utilizzati per il calcolo della quota A devono essere funzione della stessa DOD.** Ad esempio, se si ha a disposizione un numero di cicli N funzione di una DOD del 50%, il costo unitario CU deve essere calcolato rapportando il costo del sistema all'energia estraibile dal sistema a DOD 50%.

A volte, tuttavia, la scheda tecnica del sistema di accumulo riporta il numero di cicli senza indicare con quale capacità residua è stato calcolato. Per convenzione, il numero N si considera corrispondente al numero di cicli ottenuto con una capacità residua del sistema di accumulo pari al 60% del valore nominale. Se il valore minimo di capacità residua su cui si calcola N è differente da questo valore convenzionale,

nell'ipotesi di dipendenza lineare tra N e la capacità residua, è ammesso il ricalcolo di N per riportarlo al valore convenzionale di capacità residua.

La formula, in questo caso, da applicare è:

$$N = N_d \times \frac{1-0,6}{1-C_d}$$

dove:

N = numero di cicli equivalenti, da utilizzare nel calcolo della quota A

N_d = numero di cicli dichiarati dal produttore del sistema di accumulo

C_d = capacità residua del sistema di accumulo, a cui il produttore riferisce N_d.

Ad esempio, se nella scheda tecnica viene indicato un valore di N_d pari 5000 cicli, riferito ad una capacità residua dell'80% (C_d), è ammesso il ricalcolo di N, ottenendo in questo caso un valore di 10.000 cicli. In un altro caso, se N_d ha valore 10.000 cicli per una capacità residua C_d del 70%, il valore di N da inserire nella formula di calcolo della quota A è pari a 13.333 cicli.

La quota di contributo corrispondente alle caratteristiche tecniche del sistema di accumulo (indicata nel bando come quota A) è calcolata attraverso la seguente formula:

$$\% \text{ di contributo quota A} = \min \left[0,5 ; \frac{N}{CU} \times 0,1 \right] \times 100$$

con 0,1 fattore correttivo in Euro/kWh, corrispondente al valore massimo del 50%.

La formula confronta il valore del termine (N/CU)x0,1 con il suo valore massimo, pari a 0,5, e ne riporta il minimo: se (N/CU)x0,1 è pari a 0,5 la percentuale di spesa ammessa è il 50%, se (N/CU)x0,1 è pari a 0,3 la spesa ammessa è il 30% del costo sostenuto per il sistema di accumulo, e così via.

Un sistema di accumulo con N = 4000 cicli e CU = 800 Euro/kWh ottiene dunque una percentuale di contributo pari a 0,5, ovvero il contributo massimo del 50%. Un sistema di accumulo con lo stesso numero di cicli (N = 4000) ma avente un costo maggiore, ad esempio CU = 900 Euro/kWh, può ottenere un contributo percentuale pari a 0,44 ovvero il 44% dell'importo speso per l'acquisto del sistema.

Analogamente, a parità di costo unitario (CU = 800 Euro/kWh), un sistema di accumulo con una durata di vita più breve, ad esempio N = 3000 cicli, riceverebbe un contributo percentuale del 38%.

10) Che cosa si intende per “quietanza di pagamento”?

Rappresenta il giustificativo dell'avvenuto pagamento dell'importo fatturato. Ad esempio: copia della ricevuta del Bonifico Bancario riportante il **CRO** (codice riferimento operazione) o **CRI** (codice riferimento interno).

11) Che cosa si intende per “firma digitale”, “firma elettronica qualificata” e “firma elettronica avanzata”?

Nella pratica, per firmare un documento digitalmente con la carta dei servizi (CRS o CNS) è necessario utilizzare un lettore collegato al PC e inserirvi la carta CRS o CNS unitamente al codice PIN.

La legge che disciplina la firma elettronica è il "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Attualmente la legge italiana prevede 4 tipologie di firma elettronica:

1. firma elettronica generica (chiamata anche nella prassi firma elettronica "semplice"): l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
2. firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
3. firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
4. firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

La firma digitale rappresenta l'equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta ed è il risultato di una procedura informatica – detta validazione – che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici.

Per generare una firma digitale è necessario utilizzare una coppia di chiavi digitali asimmetriche attribuite in maniera univoca ad un soggetto, detto titolare. La chiave privata è conosciuta solo dal titolare ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento. Viceversa, la chiave da rendere pubblica è usata per verificare l'autenticità della firma. Questo metodo è conosciuto come crittografia a doppia chiave e garantisce la piena sicurezza visto che la chiave pubblica non può essere utilizzata per ricostruire la chiave privata.

(Fonte: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>)

12) Qual è l'importo della marca da bollo da pagare per presentare la domanda?

L'imposta di bollo per tutte le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione ha un importo di **Euro 16,00** (DPR 642/72 aggiornato con Legge 71 del 24/6/2013).

13) L'incentivo vale per solo per sistemi di accumulo a servizio di impianti fotovoltaici situati in Lombardia?

Sì. La misura di incentivazione è prevista nel Programma Regionale Energetico Ambientale (PEAR) per la diffusione di sistemi di accumulo esclusivamente sul territorio regionale lombardo.

14) Sono stato ammesso e finanziato. Come devo procedere per ottenere il contributo a me assegnato?

La procedura da seguire è quella indicata al paragrafo 15 del bando, ovvero la seguente: entro sei mesi dall'assegnazione del contributo, e dopo avere installato il sistema di accumulo, il soggetto beneficiario accede alla sua pratica nel sistema SIAGE e inserisce i seguenti documenti:

- 1) le fatture e i pagamenti effettuati, dettagliati per voci di costo (acquisto e installazione) e comprensive di IVA;
- 2) la dichiarazione di conformità;
- 3) i riferimenti bancari/postali per l'erogazione del contributo;
- 4) per gli impianti fotovoltaici incentivati dal GSE è necessario allegare la copia della ricevuta di avvenuta trasmissione al GSE dell'inserimento del sistema di accumulo nel loro portale;
- 5) la copia del Regolamento di Esercizio stipulato con il Distributore (ad eccezione degli impianti a isola).

La procedura così descritta sarà disponibile on line per ogni pratica solo dopo il provvedimento di assegnazione del contributo.

A seguito dell'invio della rendicontazione l'Ufficio effettuerà l'istruttoria entro il termine di 60 giorni: l'esito sarà notificato con decreto al beneficiario e si procederà all'erogazione del contributo.

15) Il produttore del sistema di accumulo ha deciso di mettere fuori produzione la batteria per cui mi è stato assegnato il contributo. E' possibile variare il prodotto in sede di rendicontazione?

Il contributo è assegnato sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema di accumulo riportate nella scheda allegata alla domanda: in casi del tutto eccezionali di impossibilità di confermare l'intervento con il prodotto previsto in fase domanda, per oggettive motivazioni, adeguatamente documentate, legate alla messa fuori produzione del prodotto oppure a modifiche normative che ne impediscono l'installazione secondo la configurazione presentata, è ammessa la sostituzione del sistema di accumulo esclusivamente con un prodotto dalle prestazioni analoghe (ovvero stesso numero di cicli e DOD) o superiori.

L'istruttoria di valutazione potrà rideterminare l'importo del contributo ma in nessun caso il contributo assegnato potrà essere rideterminato in aumento (paragrafo 16 del bando).

16) Come deve essere la fattura per rendicontare correttamente le spese?

La fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario del contributo (sulle intestazioni si rimanda alla domanda successiva, n. 17), essere dettagliata per voci di costo e, se possibile, riportare il numero di riferimento della pratica (ID) nel bando.

E' quindi necessario che le spese siano suddivise nelle diverse voci, ovvero costo del sistema di accumulo, costo dell'installazione e IVA.

Le fatture riportanti le diverse voci di costo possono essere rappresentate da un unico documento oppure distinte: è possibile infatti che l'acquisto sia fatto da un fornitore e l'installazione sia eseguita da un altro soggetto (due fatture distinte) oppure l'acquisto e l'installazione siano riferiti ad un solo fornitore (fattura unica).

E' anche possibile che vi siano più fatture emesse in tempi diversi a seconda dello stato di avanzamento lavori (domanda n. 18).

17) Io ho richiesto il contributo ma vorrei che la fattura fosse intestata solo a mia moglie poiché ne sostiene le spese, è possibile?

Sì. In analogia a quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate il contributo è cumulabile con la detrazione fiscale prevista per interventi di risparmio energetico e, pertanto, può essere erogato anche se l'intestatario delle fatture e dei bonifici non coincide con chi ha presentato la domanda ma appartiene al suo stesso nucleo familiare, così come certificato nell'autodichiarazione allegata alla domanda.

Si prevedono, ad esempio, questi due casi:

- A) la fattura e il bonifico sono intestati al solo beneficiario del contributo;
- B) la fattura è cointestata (beneficiario del contributo e un familiare convivente) e i pagamenti sono effettuati sia dal soggetto beneficiario del contributo sia dal familiare convivente.

Entrambe le casistiche A) e B) sono ammesse; nel caso B) è tuttavia necessario che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta dal familiare.

18) Sono possibili fatturazioni e pagamenti differiti (acconto, saldo) al posto di un'unica fattura e un unico pagamento?

Sì. E' possibile l'emissione di fatture in tempi diversi secondo l'avanzamento dei lavori e quindi relative, ad esempio, alla firma del contratto, ad acconti, inizio lavori, saldo fine lavori.

Le fatture devono riportare in ogni caso la suddivisione della spesa nelle singole voci di costo (acquisto e installazione) esattamente come per la fattura unica.

Il pagamento dell'intervento può essere fatto in un'unica soluzione o in più rate e/o modalità differenti (bonifico, carta di credito, assegno).

19) Come posso fornire l'IBAN per l'accredito del contributo?

In fase di compilazione della domanda di contributo il sistema richiederà di compilare in un apposito campo i riferimenti bancari/postali necessari per l'erogazione del contributo.

20) La copia del Regolamento di Esercizio stipulato con il Distributore mi viene rilasciata, a causa dei tempi tecnici dello stesso, oltre i 180 giorni dalla data di assegnazione del contributo. Come faccio in tal caso ad allegarla alla domanda di erogazione contributo?

Il Regolamento di esercizio è un allegato obbligatorio.

In mancanza di esso si può presentare la richiesta di variazione del regolamento: in tal caso la pratica verrà posta in stato di "integrazione" e i termini istruttori della pratica saranno sospesi fino all'invio del documento obbligatorio.

Si evidenzia che il Regolamento è indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, perché permette di verificare l'ubicazione dell'impianto fotovoltaico e chi ne è il soggetto responsabile.

21) Il mio sistema di accumulo è ad isola, quindi non necessita del Regolamento di Esercizio, dove indico nella sezione di rendicontazione, questa informazione?

Al momento di allegare il regolamento di esercizio comparirà una nota esplicativa che inviterà a segnalare che l'impianto è ad isola.

22) Ho partecipato al bando compilando la domanda di contributo entro la scadenza del 25 settembre. Quando verrò informato se la domanda è stata accolta o no?

Le domande presentate nel periodo di apertura del bando sono esaminate secondo l'ordine di arrivo al protocollo regionale attraverso SIAGE. Le istruttorie vengono svolte entro 45 giorni dalla data di protocollo assegnando via via i contributi alle pratiche esaminate fino al completo utilizzo della dotazione finanziaria del bando.

All'esaurimento della disponibilità del bando verrà data notizia su SIAGE e sul portale di Regione Lombardia – Sezione Bandi: le pratiche presenti nel sistema che hanno un numero di protocollo successivo all'ultima pratica finanziata sono poste in una lista di riserva, fino ad un massimo di richieste pari al 10% della dotazione del bando, ovvero a Euro 400.000,00. Le pratiche della lista di riserva saranno esaminate solo in caso di rinuncia o riduzione degli importi dei contributi già assegnati.